



ORDINANZA N. 77 DEL 15/03/2025

OGGETTO

**REVOCA PARZIALE DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 73 DEL 14/03/2025 E N. 76 DEL 14/03/2025.
RIAPERTURA DI ALCUNE STRADE, PONTI E SOTTOPASSI DEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 1/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

Considerato che l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

Visto il bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzionale Regionale (C.F.R.) in data 14/03/2025, in attuazione dell’art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allertamento meteorologico ai fini di protezione civile di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2015;

Premesso che, a seguito della pubblicazione del bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale Regionale (C.F.R.) in data 14/03/2025, è stata emanata, per i territori della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Prato, Pistoia e Pisa, un’allerta meteo codice colore ROSSO dalle ore 12.00 del 14/03/2025 fino alle 14.00 del 15/03/2025 per criticità relative al reticolo idraulico maggiore;

Richiamata la propria Ordinanza n. 73 del 14/03/2025 avente ad oggetto “EMERGENZA ARANCIONE PER RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MAGGIORE E MINORE E TEMPORALI FORTI DIRAMATO DA CENTRO FUNZIONALE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: CHIUSURA IN VIA PRECAUZIONALE E PER ALLAGAMENTI E PER FRANE DI STRADE, PONTI E SOTTOPASSI PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 14/03/2025” con la quale si ordinava, fino al termine dello stato di emergenza e rientro delle criticità, al fine di prevenire la possibile situazione di pericolo e a tutela della pubblica incolumità determinata dalle avverse condizioni meteo verificatesi in data 14/03/2025:

- la chiusura di tutti i sottopassi stradali, in particolare quelli siti in località Veroni, in Via dello Stracchino e in Piazza Mosca;
- la chiusura della SP 84 in località Sieci, a seguito di allagamento;
- la chiusura di Via di Parga;
- la chiusura di Via dell’Argomenna, nei pressi della chiesa di Santa Maria in Acone;
- la chiusura, in via precauzionale, sia alla viabilità pedonale sia veicolare del Ponte Mediceo;



Richiamata, inoltre, la propria Ordinanza n. 76 del 14/03/2025 avente ad oggetto “ALLERTA METEO CODICE ROSSO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MAGGIORE DIRAMATO DAL CENTRO FUNZIONALE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO FRA LA FRAZIONE DI MONTEBONELLO E IL COMUNE DI RUFINA E DIVIETO DI QUALSIASI FORMA DI SOSTA SULLO E IN PROSSIMITÀ DELLO STESSO” con la quale si ordinava di chiudere il ponte sul fiume Sieve di collegamento fra la Frazione di Montebonello e il Comune di Rufina (Via Roma - Rufina) al transito veicolare, a partire dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del provvedimento e fino alle ore 14.00 di sabato 15/03/2025, salvo proroghe dell’allerta meteo codice colore ROSSO;

Dato atto che, in data odierna, i tecnici comunali e gli agenti del Comando di Polizia Municipale hanno effettuato ripetute ricognizioni sul territorio e, in particolare, nelle aree oggetto delle chiusure, le cui risultanze consentono di revocare parzialmente le prescrizioni di cui alle ordinanze soprarichiamate;

Considerato inoltre che, in data odierna, si sta registrando un abbassamento del livello dei fiumi Arno e Sieve e dei torrenti e rii minori del territorio comunale, nonché un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche;

Visti il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 50 e 54, e i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico a tutela dell’integrità fisica della popolazione;

Visto il D.Lgs.1/2018 e s.m.i.;

Per quanto sopra esposto, in ossequio ai principi di prudenza, precauzione, pertinenza e proporzionalità,

ORDINA

a partire dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento, salvo proroghe dell’allerta meteo codice colore ROSSO e/o peggioramenti delle attuali condizioni meteorologiche:

- la riapertura di tutti i sottopassi stradali, in particolare quelli siti in località Veroni, in Via dello Stracchino e in Piazza Mosca;
- la riapertura della SP 84 in località Sieci, con istituzione di senso unico alternato;
- la riapertura di Via di Parga;
- la riapertura di Via dell’Argomena, nei pressi della chiesa di Santa Maria in Acone;
- la riapertura sia alla viabilità pedonale sia veicolare del Ponte Mediceo;
- la riapertura al transito veicolare del ponte sul fiume Sieve di collegamento fra la Frazione di Montebonello e il Comune di Rufina (Via Roma - Rufina);

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza;
- che è fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile;



- che la divulgazione della presente ordinanza avvenga mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite comunicazione agli organi di informazione, informazione sui *social network* e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare successivi altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente ordinanza, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;
- di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento:
 - alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
 - all'ufficio della Protezione Civile dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Segreteria Generale;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Carlo Boni